

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "RIUSO3"

ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata: "RIUSO3" con sede legale in via XXV Aprile, 18 - 25038 Rovato (BS) (di seguito, denominata anche l'"Associazione").

ART. 2 - (Finalità)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. In particolare l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità sociali, non economiche, atte a favorire scambio di beni, servizi e attività tra le persone, in ogni caso è espressamente esclusa la distribuzione tra gli associati di qualsivoglia utili eventualmente conseguiti tramite l'esercizio delle attività dell'Associazione, senza alcuna intermediazione di carattere monetario. Lo scopo di ogni scambio è soddisfare i bisogni delle parti che interagiscono, instaurando tra loro un accordo basato sulle relazioni. "RIUSO3" vuole creare un modello orientato alla solidarietà e alla condivisione, al non spreco, al riutilizzo degli oggetti e delle risorse, e alla promozione delle capacità individuali. L'intento è di "ri-costruire" un concetto di Comunità e di Democrazia diffusa, spesso sommerso dall'individualismo sociale.

Le finalità del progetto sono:

- a) Promuovere maggior benessere sul territorio attraverso le capacità, le interazioni e le risorse della comunità, strutturando modalità solidali e di cooperazione che si consolidino col tempo nella comunità.
- b) Creare un nuovo equilibrio sociale e ambientale grazie ai piccoli passi dettati da concrete azioni di scambio.

Gli obiettivi dell'Associazione che si vogliono raggiungere sono i seguenti:

- a) Promuovere la realizzazione dell'attività dell'Associazione con Enti, Associazioni e cittadini interessati.
- b) Creare nuove pratiche d'incontro per soddisfare i bisogni quotidiani attraverso lo sviluppo di relazioni.
- c) Monitorare e verificare che siano realizzate le azioni e "partecipati gli scambi".

Le prestazioni non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato.

L'Associazione coopera, senza fine di lucro, con altri soggetti privati al fine di realizzare le proprie finalità statutarie, sociali, civili, culturali e di solidarietà.

L'Associazione, inoltre, partecipa e collabora, senza fine di lucro, con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità statutarie sociali, civili, culturali e di solidarietà, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legge a questi ultimi.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione:
 - a) persone fisiche;

1 

- b) associazioni anche non riconosciute;
- c) cooperative sociali e loro consorzi;
- d) fondazioni e circoli;
- e) società, imprese ed altri enti in genere aventi attività e scopi comunque non in contrasto con quelli dell'Associazione;
- f) enti pubblici e privati aventi finalità e scopi culturali solidali ed umanitari.

I soggetti aderenti che non sono persone fisiche scelgono al loro interno il proprio rappresentante nell'assemblea, che può non coincidere con il relativo legale rappresentante.

- 2. La domanda di partecipazione si propone per iscritto all'Associazione. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a rispettare le finalità dell'Associazione. La valutazione in ordine all'accoglimento della domanda è subordinato alla valutazione del Consiglio Direttivo, soggetto statutariamente competente, che verifica la compatibilità della domanda con i valori ed i principi statuari dell'Associazione.
- 3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

- 1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.
- 3. I soci devono rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

- 1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
- 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- 3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

- 1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,
 - Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)



1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto inviato anche tramite mail da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono tutti presenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci.

4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) contributi di privati;
 - c) eredità, donazioni e legati;
 - d) altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia, nonché dal Regolamento dell'Associazione per il progetto "Riuso3 - Banco del Riuso in Franciacorta".

Rovato lì, 15.02.2019

5  

